



COMUNE DI ZAMBRONE

PROVINCIA DI VIBO VALENTIA
Tel. 0963/392022 - Fax 0963/392023

Località di particolare interesse turistico
D.P.G.R. N° 1658 del 23.07.1980

ORIGINALE []
COPIA []

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 11 REG. - SEDUTA Del 30.05.2022

OGGETTO: Approvazione Regolamento per l'applicazione del canone unico patrimoniale.

L'anno duemilaventidue, il giorno trenta del mese di Maggio, alle ore 15.00, nella sala delle adunanze consiliari si è riunito il Consiglio Comunale, in seduta aperta, convocato nei modi e termine di legge, in prima convocazione, sessione ordinaria, con appositi avvisi, stanno oggi in seduta i consiglieri comunali:

| | All'appello risultano: | | Presenti | Assenti |
|----|------------------------------------|-------------|-----------|----------|
| 1 | L'ANDOLINA Corrado Antonio | Sindaco | X | |
| 2 | CARROZZO Vincenzina Rosa | Consigliere | X | |
| 3 | FERRARO Carlo | Consigliere | X | |
| 4 | GIANNINI Salvatore Marcello | Consigliere | X | |
| 5 | GRILLO Nicola | Consigliere | X | |
| 6 | GRILLO Romana | Consigliere | X | |
| 7 | GRILLO Salvatore | Consigliere | X | |
| 8 | IANNELLO Mariana | Consigliere | X | |
| 9 | COTRONEO Fabio | Consigliere | X | |
| 10 | EPIFANIO Maria Carmela | Consigliere | X | |
| 11 | CONCA Amelia | Consigliere | | X |
| | | Totale | 10 | 1 |

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Fabrizio Lo Moro.
accertato che il numero dei presenti è legale per la validità della seduta, il Presidente del Consiglio Salvatore

Marcello Giannini, dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a deliberare sull'argomento posto all'ordine del giorno.

Interviene il consigliere **Romana Grillo** la quale dichiara quanto segue.

«Il Regolamento in oggetto è la conseguenza della legge 160/2019, all'articolo 1, commi da 816 a 836 che disciplina il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria. Esso sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (Tosap), il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (Cosap), l'imposta comunale sulla pubblicità (ICP) e i diritti sulle pubbliche affissioni (Dpa), il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari (CIMP), il canone di cui all'art. 27, commi 7 e 8, del codice della strada (Canone non ricognitorio), di cui al d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza del comune.

Ai commi da 837 a 845 è, invece, disciplinato il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, in deroga alle disposizioni concernenti il canone di cui al comma 816 dell'art. 1, legge 160/2019, e sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 dell'art. 1, legge 160/2019, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'art. 1, legge 27 dicembre 2013, n. 147. A seguito di tali modifiche normative sono stati elaborati schemi tipici di Regolamento cui l'amministrazione comunale di Zambrone si è adeguata. Un obbligo di legge che trova la sintesi nel proposto punto all'ordine del giorno».

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 1, comma 816 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 a mente del quale "*... A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente*

comma e ai commi da 817 a 836, denominato « canone», è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati « enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.... "

Richiamati in particolare, rispetto al complesso articolato dato dall'art. 1, dal comma 816 al comma 836 compresi, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160:

- il **comma 817**, a mente del quale "*... il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe.*
- il **comma 821** "*... il canone è disciplinato dagli enti, con regolamento da adottare dal consiglio comunale o provinciale ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, in cui devono essere indicati:*
 - a) *le procedure per il rilascio delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e delle autorizzazioni all'installazione degli impianti pubblicitari;*
 - b) *l'individuazione delle tipologie di impianti pubblicitari autorizzabili e di quelli vietati nell'ambito comunale, nonché il numero massimo degli impianti autorizzabili per ciascuna tipologia o la relativa superficie;*
 - c) *i criteri per la predisposizione del piano generale degli impianti pubblicitari, obbligatorio solo per i comuni superiori ai 20.000 abitanti, ovvero il richiamo al piano medesimo, se già adottato dal comune;*
 - d) *la superficie degli impianti destinati dal comune al servizio delle pubbliche affissioni*
 - e) *la disciplina delle modalità di dichiarazione per particolari fattispecie;*

f) le ulteriori esenzioni o riduzioni rispetto a quelle disciplinate dai commi da 816 a 847;

g) per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, la previsione di un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento redatto da competente pubblico ufficiale

h) le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare del canone o dell'indennità di cui alla lettera g) del presente comma, né superiore al doppio dello stesso, ferme restando quelle

stabilite dagli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

- il **comma 834** a mente del quale "... Gli enti possono prevedere nei rispettivi regolamenti ulteriori riduzioni, ivi compreso il pagamento una tantum all'atto del rilascio della concessione di un importo da tre a cinque volte la tariffa massima per le intercapedini ...";

- il **comma 847** a mente del quale "... Sona abrogati i capi I e II del decreto legislativo n. 507 del 1993, gli articoli 62 e 63 del decreto legislativo n. 446 del 1997 e ogni altra disposizione in contrasto con le presenti norme. Restano ferme le disposizioni inerenti alla pubblicità in ambito ferroviario e quelle che disciplinano la propaganda elettorale. Il capo II del decreto legislativo n. 507 del 1993 rimane come riferimento per la determinazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche appartenenti alle regioni di cui agli articoli 5 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e 8 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68;

Considerati altresì,

- l'art. 52 del D.lgs. 446/97 che dispone che "... Le Province ed i Comuni possono disciplinare con Regolamento le proprie Entrate, anche Tributarie, salvo per quanta attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli Tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei Contribuenti Per quanta non regolamentato si applicano le disposizioni di Legge vigenti ...";

- il vigente «T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» (D.lgs. 267/18.8.2000) che conferma, all'art. 149, che "... La Legge assicura (. ..) agli enti locali potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, con conseguente adeguamento della Legislazione tributaria vigente.» e precisa, all'art. 42, Il comma, che rientra nella competenza del consiglio comunale l'adozione di atti in materia regolamentare (lett. A) e di atti concernenti l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote (lett. F) ...";

- l'art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000 a mente del quale "... Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale a/1'/RPEF,

e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purchè

entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento ...";

Vista l'art. 106, comma 3 bis, del Decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (cd (Decreto Rilancio), convertito con modificazioni dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77 per cui "... *Per l'esercizio 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del citato decreto legislativo n. 267 del 2000 è differito al 31 gennaio 2021 ...*";

Richiamata, quindi, la Circolare 2/DF del 22 novembre 2019 con cui si conferma l'inapplicabilità dell'art. 13, comma 15 - ter del D.lgs n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011, agli atti regolamentari e tariffari che disciplinano fattispecie aventi natura non tributaria;

Ritenuto di provvedere in merito;

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

Acquisito agli atti il parere favorevole dell'organo di revisione economico finanziaria, rilasciato con verbale n. 3 del 23/05/2022, ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lettera b.7) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Visto il D.lgs n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali

Con votazione: Votanti n. 10, Favorevoli n. 8, Contrari n. 2 (Epifanio e Cotroneo).

DELIBERA

- 1) di approvare, per le motivazioni di cui in premessa, da intendersi per intero richiamate, il "Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria" in allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
- 2) di dare inoltre atto che lo produce effetti, ai sensi dell'art. 53 comma 16, della Legge n. 388/2000 (Finanziaria 2001), come sostituito dall'art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001 (Finanziaria 2002), dal 1° gennaio 2021;
- 3) di dare mandato al Servizio Tributi, di procedere alla pubblicazione sul sito istituzionale del "Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria" contestualmente alla pubblicazione della presente stante l'urgenza di rendere note le modifiche;
- 4) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ai sensi dell'art. 1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019;
- 5) di garantire inoltre la massima diffusione del contenuto del presente regolamento, mediante le forme e i mezzi di pubblicità ritenuti più idonei ed efficaci.

Inoltre, stante l'urgenza di provvedere per rendere operativa la novellata disciplina regolamentare, per l'approssimarsi della scadenza del termine per l'approvazione del Bilancio di previsione 2021/2023;

DELIBERA

di dichiarare, con la seguente votazione: Votanti n. 10, Favorevoli n. 8, Contrari n. 2 (Epifanio e Cotroneo), il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma IV, del D.lgs 18.08.2000, n. 267.

Comune di Zambrone

Provincia di Vibo Valentia
Tel. 0963-392022 Fax 0963-392023

Proposta di Deliberazione del Consiglio Comunale

UFFICIO PROPONENTE

Ufficio Ragioneria

SERVIZIO INTERESSATO

Area Finanziaria

Oggetto della proposta di deliberazione: Approvazione Regolamento per l'applicazione del canone unico patrimoniale.

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario, a norma dell'articolo 151, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267

A T T E S T A

La copertura della complessiva spesa di € _____ sull'intervento _____ ex cap. _____ in conto competenza / residui .

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Ai sensi dell'articolo 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che testualmente recita:

1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla giunta ed al consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere in ordine alla sola regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile . I pareri sono inseriti nella deliberazione.
2. Nel caso in cui l'ente non abbia i responsabili dei servizi, il parere è espresso dal Segretario dell'ente, in relazione alle sue competenze.
3. I soggetti di cui al comma 1 rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi.

Sulla proposta deliberazione i sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto:

Il Responsabile del Servizio Interessato. Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere:

favorevole .

Zambrone lì 23.05.2022

Il Responsabile del Servizio

-Rag. Giuseppe Lo Iacono

Il Responsabile di Ragioneria. Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere:

favorevole.

Zambrone lì 23.05.2022

Il Responsabile del Servizio Finanziario

-Rag. Giuseppe Lo Iacono

Dal che il presente verbale, che viene firmato nell'originale, letto e approvato dai sottoscritti.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to: Salvatore Marcello Giannini

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: Dott. Fabrizio Lo Moro

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione

[x] è stata affissa all'Albo Pretorio comunale il giorno 06/06/2022 e che rimarrà esposta per quindici giorni consecutivi (art.124 comma 1 D.Lgs. n. 267/2000);

Dalla Residenza comunale, li 06/06/2022

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: Dott. Fabrizio Lo Moro

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto inoltre, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

[X] è divenuta esecutiva il giorno 30/05/2022 poiché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 D.Lgs n. 267/2000):

[] decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art.134, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000);

Dalla residenza comunale, li 06/06/2022

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to: Dott. Fabrizio Lo Moro

E' copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo.

Dalla residenza Comunale, li 06/06/2022

IL SEGRETARIO COMUNALE
- Dott. Fabrizio Lo Moro

Dal che il presente verbale, che viene firmato nell'originale, letto e approvato dai sottoscritti.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to: Salvatore Marcello Giannini

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: Dott. Fabrizio Lo Moro

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione

[x] è stata affissa all'Albo Pretorio comunale il giorno 06/06/2022 che rimarrà esposta per quindici giorni consecutivi (art. 124 comma 1 D. Lgs. n. 267/2000);

Dalla Residenza comunale, li 06/06/2022

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Fabrizio LO MORO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto inoltre, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

[X] è divenuta esecutiva il giorno 30/05/2022 poiché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 . D. Lgs. n. 267/2000)

[] decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 4, D. Lgs. n. 267/2000).

Dalla Residenza comunale, li 06/06/2022

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Fabrizio LO MORO